



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

(Articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014)

I – RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015, in particolare il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il presente Piano viene approvato tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con atto n. 22 del 27.03.2015 e delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 27.11.2008, n. 73 del 30.11.2009, n. 54 del 28.11.2011 e n. 13 del 07.04.2014, adottate rispettivamente in applicazione della verifica prevista dall'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/07, della conformità della partecipazione effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 32, della Legge 78/2010 e della ricognizione sulle società partecipate adottata ai sensi dell'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/2013.

3. Attuazione

Il piano operativo approvato potrà richiedere l'adozione di atti deliberativi che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del DL n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del DL n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

5. Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Montelabbate

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, disponendo in particolare all'art. 3, commi 27, 28 e 29 quanto segue:

- comma 27: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi*

di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopi di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici";

- comma 28: "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. ...";
- comma 29: "Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. ...";

In adempimento alle disposizioni sopra riportate Il Comune di Montelabbate ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate deliberazioni di Consiglio Comunale n. 58 del 27.11.2008, n. 73 del 30.11.2009 e n. 54 del 28.11.2011.

In particolare il Comune di Montelabbate, con gli atti di Consiglio Comunale sopra indicati, ha disposto:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007, il mantenimento della partecipazione del Comune di Montelabbate nelle sotto indicate Società per la sussistenza degli elementi di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione mediante tale configurazione organizzativa e per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa:

a) ASPES S.p.A.

b) MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

c) MEGAS. NET S.p.A.

2) di autorizzare la cessione delle quote delle seguenti società per le motivazioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

- AMI S.p.A.: la partecipazione non comporta lo svolgimento di servizi di interesse generale a favore del Comune e non è necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- FUTURASERVIZI S.r.l.: non svolge nei confronti del Comune attività rientranti nelle finalità istituzionali o di interesse generale nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dell'Ente e di impatto immediato sulla collettività locale.

In esecuzione alle suddette deliberazioni di Consiglio Comunale si riassume come segue la situazione del Comune di Montelabbate:

A) SOCIETA' PARTECIPATE

1. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. con una quota del 0,87580 %
2. MEGAS. NET S.P.A. con una quota del 1,278 %
3. APSES S.P.A. con una quota del 1,46 %

B) SOCIETA' CESSATE

1. AMI SPA – AZIENDA PER LA MOBILITA' INTEGRATA E TRASPORTI (Data cessione quote: 01.08.2012)
2. FUTURASERVIZI SRL – IN LIQUIDAZIONE (Data chiusura liquidazione: 07.08.2014)

6. Altre partecipazioni e associazionismo

Pur non essendo oggetto del presente Piano, si precisa che il Comune di Montelabbate fa parte dell'Unione Pian del Bruscolo, tra i Comuni di Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia e Monteciccardo.

II – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società ASPES S.p.A.

Il Comune di Montelabbate partecipa al capitale della società ASPES S.p.A. con una quota pari all'1,46%.

La società è a totale partecipazione pubblica.

La società è proprietaria delle reti idriche e degli impianti di distribuzione gas metano. Gestisce i servizi cimiteriali e la manutenzione del verde pubblico.

La partecipazione alla società APSES S.p.A. deriva dalla trasformazione del Consorzio Azienda Servizi Pesaresi (A.S.PES.) in Società per Azioni che ha determinato la separazione della proprietà degli impianti e delle infrastrutture dalla gestione dei servizi attraverso la previsione e la realizzazione di due realtà societarie distinte:

- a) una Società per Azioni a totale partecipazione pubblica, proprietaria degli impianti e delle reti denominata ASPES S.p.A.;
- b) una Società per Azioni denominata ASPES MULTISERVIZI S.p.A. alla quale è stato affidato lo svolgimento dell'attività di erogazione e gestione dei servizi (ora MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.).

La partecipazione alla società APSES S.p.A. è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, con presupposto partecipativo determinato dalla scelta dello specifico modello organizzativo-gestionale, come consentito dalla normativa vigente.

La partecipazione ad APSES S.p.A. è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto:

- permette la razionalizzazione dei servizi, finalizzata al contenimento dei costi;
- consente la riorganizzazione dei servizi finalizzata a garantire il miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza;
- consente la valorizzazione dei processi decisorii in capo all'Amministrazione Comunale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società APSES S.p.A..

Numero degli amministratori delegati: nessuno

Componenti Consiglio di Amministrazione: 5

Numero di dipendenti: 94

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
21.005,00 euro	21.173,00 euro	21.808,00 euro

Indicatori economico – finanziari

Indicatori	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Capitale investito	€ 89.347.829,00	€ 85.821.017,00	€ 83.268.901,00

Patrimonio netto	€ 55.286.477,00	€ 55.307.652,00	€ 55.329.461,00
Ricavi delle vendite	€ 21.177.924,00	€ 21.899.664,00	€ 20.220.995,00
Valore della produzione	€ 22.498.273,00	€ 21.867.573,00	€ 21.070.332,00
Valore aggiunto	€ 7.017.804,00	€ 7.419.460,00	€ 5.935.848,00
Costo del lavoro	€ 4.463.117,00	€ 4.479.933,00	€ 4.492.906,00
Margine operativo lordo	€ 2.554.687,00	€ 2.939.527,00	€ 1.442.942,00
Risultato operativo	€ 944.495,00	€ 995.294,00	- € 324.768,00

2. Società MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

Il Comune di Montelabbate partecipa al capitale della società MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. con una quota pari allo 0,87580%.

La società è a capitale misto, pubblico e privato, con maggioranza in capo ai soci pubblici.

La società gestisce i servizi idrico integrato e igiene ambientale.

La partecipazione del Comune di Montelabbate alla società MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. è conseguente al progetto di integrazione societaria mediante fusione per incorporazione di MEGAS S.p.A. in ASPES MULTISERVIZI S.p.A.. Successivamente a tale fusione la società ha assunto la denominazione di MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. subentrando nella gestione dei servizi che erano stati affidati alla società MEGAS S.p.A. e alla società ASPES MULTISERVIZI S.p.A.. La partecipazione è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica, tramite uno specifico modello organizzativo-gestionale consentito dalla normativa vigente.

La partecipazione a MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto:

- permette la razionalizzazione dei servizi, finalizzata al contenimento dei costi;
- permette la riorganizzazione dei servizi finalizzata a garantire il miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza;
- produce servizi di interesse generale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società MARCHE MULTISERVIZI S.p.A..

Numero degli amministratori delegati: 1

Componenti Consiglio di Amministrazione: 7

Numero di dipendenti: 595

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
3.707.149,00 euro	5.501.335,00 euro	6.748.318,00 euro

Indicatori economico - finanziari

Indicatori	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Capitale investito	€ 153.012.827,00	€ 173.277.688,00	€ 191.065.188,00
Patrimonio netto	€ 24.590.522,00	€ 28.490.481,00	€ 33.081.319,00
Ricavi delle vendite	€ 90.944.399,00	€ 104.645.186,00	€ 107.863.370,00
Valore della produzione	€ 95.619.451,00	€ 110.872.225,00	€ 110.503.065,00
Valore aggiunto	€ 44.861.691,00	€ 52.567.337,00	€ 52.256.242,00
Costo del lavoro	€ 24.216.636,00	€ 24.425.916,00	€ 29.752.502,00
Margine operativo lordo	€ 20.645.055,00	€ 23.141.421,00	€ 22.503.740,00
Risultato operativo	€ 7.093.097,00	€ 8.371.797,00	€ 13.401.944,00

3. Società MEGAS. NET S.p.A.

Il Comune di Montelabbate partecipa al capitale della società MEGAS. NET S.p.A. con una quota pari all'1,278%.

La società è proprietaria delle reti e degli impianti relativi al servizio gas.

La partecipazione alla società MEGAS. NET S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è conseguente alla scissione attuata per adeguarsi alle disposizioni dettate dall'art. 35, comma 9, della Legge n. 448/2001 che prevedeva come obbligatoria la separazione tra la gestione dei servizi e la proprietà delle reti e degli impianti. A seguito di tale scissione la gestione dei servizi venne affidata alla società MEGAS S.p.A. mentre MEGAS.NET S.p.A. mantenne e continua a mantenere la proprietà delle reti e degli impianti degli Enti Locali che partecipano.

La partecipazione a MEGAS. NET S.p.A. è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto:

- permette il rispetto delle disposizioni dettate in materia di gestione e proprietà delle reti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- permette la progettazione, costruzione, ampliamento e manutenzione delle reti ed impianti informa economicamente sostenibile per il Comune;
- permette la valorizzazione dei processi decisori in capo all'Amministrazione Comunale;
- produce servizi di interesse generale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società MEGAS. NET S.p.A.

Numero degli amministratori delegati: 1

Componenti Consiglio di Amministrazione: nessuno

Numero di dipendenti: 24

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
219.336,00 euro	197.171,00 euro	171.997,00 euro

Indicatori economico - finanziari

Indicatori	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Capitale investito	€ 44.176.914,00	€ 43.537.540,00	€ 42.995.267,00
Patrimonio netto	€ 29.419.503,00	€ 32.919.474 ,00	€ 34.876.761 ,00
Ricavi delle vendite	€ 1.570.757,00	€ 2.102.857,00	€ 2.212.147,00
Valore della produzione	€ 1.588.856,00	€ 2.146.148,00	€ 2.238.214,00
Valore aggiunto	€ 1.411.035,00	€ 1.857.722,00	€ 1.770.241,00
Costo del lavoro	€ 239.108,00	€ 664.851,00	€ 650.050,00
Margine operativo lordo	€ 1.171.927,00	€ 1.192.871,00	€ 1.120.191,00
Risultato operativo	€ 680.387,00	€ 776.900,00	€ 726.502,00

III – CONTENIMENTO DEI COSTI

1. Composizione degli organi amministrativi delle società controllate

Le disposizioni in materia sono stabilite dal Codice Civile in generale e da alcune norme specifiche per le società pubbliche, di seguito richiamate:

a) Numero massimo di amministratori:

fatta salva la possibilità di nomina di un amministratore unico, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 729, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli enti locali non può essere superiore a tre per le società che hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi superiore al 90% nei confronti di amministrazioni pubbliche sul totale del fatturato da prestazione di servizi nell'anno 2011.

Per le altre società il numero di componenti può arrivare fino a cinque, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Nelle società miste il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque.

Al fine del contenimento dei costi si invitano le società a non nominare un Consiglio di Amministrazione superiore a numero tre componenti.

2. Compensi per gli organi amministrativi delle società controllate

Con specifico riferimento alle società pubbliche, alcune disposizioni di legge (art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006; art. 61, comma 12, del D.L. n. 112/2008; art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010) hanno introdotto le seguenti restrizioni in materia di compensi agli amministratori di società partecipate totalmente da Comuni, sia di primo che di secondo livello:

- il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non può essere superiore, per il Presidente al 70% e per i componenti del Consiglio di Amministrazione al 60% dell'indennità spettante al Sindaco, nella misura stabilita dal Decreto di cui all'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ulteriormente ridotto del 10%. Nel caso di società partecipate da più Comuni si fa riferimento al compenso del Sindaco del Comune che detiene la maggior quota di partecipazione;
- è possibile prevedere una indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui la primo periodo.

Aderendo alle interpretazioni prevalenti della Corte dei Conti (Sezione Piemonte n. 29/2009; Sezione Lazio n. 18/2001, Sezione Emilia Romagna n. 11/2012) l'importo massimo ammissibile per gli amministratori delle società pubbliche deve riferirsi cumulativamente all'intero organo di amministrazione e non ai singoli componenti dello stesso. E' pertanto consentita l'erogazione di compensi a singoli amministratori, ove investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2381 del C.C., anche superiori ai limiti individuali, purché nel rispetto dell'importo massimo complessivo dei compensi stabiliti cumulativamente per l'intero organo di amministratore.

Tale compenso può essere aggiornato in relazione ad eventuali variazioni del compenso annuo spettante al Sindaco, per effetto di disposizioni modificative del Decreto emanato ai sensi dell'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Limite complessivo per i compensi delle società controllate

In coerenza con le politiche generali di contenimento delle spese di funzionamento degli Enti Locali, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di una progressiva riduzione degli oneri per i compensi degli amministratori delle società partecipate dal Comune.

Al riguardo si suggerisce che la misurazione di tale obiettivo di contenimento dei costi sia riferita al monte dei compensi complessivi per gli organi amministrativi di tutte le società controllate e partecipate direttamente e indirettamente, calcolato con riferimento ai compensi effettivamente erogati, al netto cioè dei compensi rinunciati dagli amministratori delle società.

4. Personale e acquisti di beni e servizi

Le società dovranno operare per un contenimento e riduzione dei costi per il personale, incarichi esterni ed acquisti di beni e servizi. Sarà quindi necessario adottare misure che estendano al proprio personale i vincoli retributivi individuali ed alla retribuzione accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici, fermo restando il contratto vigente; rispettare le medesime disposizioni limitative delle assunzioni previste per il Comune, raccordando le previsioni di assunzioni con il piano occupazionale dell'Ente. Per gli acquisti e gli incarichi professionali dovranno essere attuate procedure selettive e/o comparative al fine di consentire la più ampia partecipazione e risparmi di spesa. La procedura di conferimento di eventuali incarichi dovrà conformarsi alle normative applicabili agli Enti Locali ed alle disposizioni regolamentari dettate in materia dal Comune.

5. Disposizioni finali

Le società partecipate direttamente dal Comune dovranno relazionare in merito all'osservanza degli indirizzi e delle disposizioni contenute nel presente Piano e sui risultati ottenuti.

Le società partecipate direttamente da Comune sono invitate ad adottare appositi atti di recepimento di quanto espresso nel presente Piano ed a fornire direttive di adeguamento in merito alle società da esse partecipate.

 IL SINDACO
Cinzia Ferri
